



**COMUNE DI MOLVENA**  
Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione di  
**CONSIGLIO COMUNALE**  
N° 61 DEL 22/12/2014

**ORIGINALE**

**OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MASON VICENTINO, MOLVENA E  
PIANEZZE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 19:45, nella Sala Consiliare, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dino Giorgio Crestani.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Emanuela Merli.

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	CRESTANI DINO GIORGIO	SI	
2	FABRIS FRANCO	SI	
3	SELLARO MATTEO	SI	
4	PARISE CLAUDIO	SI	
5	COSTENARO FAUSTO		SI
6	BATTAGLIN EVA	SI	
7	NICHELE GIAMPIETRO	SI	
8	PASSUELLO VALERIA	SI	
9	TOMASI ARIANNA	SI	
10	LUNARDI ENZO	SI	
11	SANTAGIULIANA MARTINA	SI	

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 33 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), al comma 3 bis - comma aggiunto dall'art. 23 - comma 4 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, prevede che *“I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”*;
- il comma 5 dello stesso art. 23 ha precisato che la nuova disciplina *“si applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012”*, termine prorogato di dodici mesi dall'art. 29 del D.L. 29/12/2011, n. 216 convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012, n. 14, per coordinare l'applicazione delle previsioni in esame con quelle di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011, n. 138;

RILEVATO che:

- la previsione normativa *“... apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi ...”* non vada interpretata nel senso della costituzione di un consorzio ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000, nemmeno nell'ipotesi dell'art. 31, comma 7 il quale prevede che *“In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali”*, in quanto proprio la L.R. n. 18/2012 espressamente prevede la possibilità che *“I Comuni possono esercitare mediante consorzio la funzione o il servizio già esercitato in tale forma all'entrata in vigore della presente legge, purché il consorzio sia stato costituito per l'esercizio di un'unica funzione o servizio”*;
- tale previsione sia coerente con la norma contenuta nella finanziaria del 2010 (art. 2, 186° comma, lett. e) L. n. 191/2009) la quale, proprio nell'intento di contingentare la spesa pubblica, ha previsto la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali;
- la disposizione normativa *“accordi consortili”* sia tesa a valorizzare gli accordi di natura consortile ma non propriamente istitutivi di un consorzio - al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza - e che tale accezione normativa prevede l'obbligo di ottemperare mediante un atto convenzionale istitutivo di una centrale di committenza;
- tale interpretazione, supportata da autorevole dottrina, sia coerente con l'ulteriore disposizione normativa del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 (c.d. *spending review*), la quale prevede sia la forma dell'Unione sia la forma della convenzione per la gestione associata delle funzioni dei Comuni;

PREMESSO che i Comuni di Mason Vicentino – Molvena e Pianezze, rispettivamente con deliberazione di C.C. n. 11 del 30.04.2013, n. 12 del 22.04.2013, n. 9 del 23.04.2013, hanno istituito la Centrale Unica di Committenza che ha già operato con appalti sia sotto che sopra soglia e con appalti di singoli Enti e intercomunali;

VISTI i decreti n. 66 del 24.04.2014 convertito in legge n. 89 del 23.06.2014 e n. 90 del 24.06.2014 convertito in legge n. 114 dell'11.08.2014, che hanno ridefinito il quadro riguardante le modalità di svolgimento delle gare, stabilendo che a partire dal 1° gennaio 2015 devono essere svolte in modo associato le procedure riguardanti i servizi e le forniture, mentre a partire dal 1° luglio quelle relative ai lavori pubblici, il tutto riscrivendo completamente l'art. 33, comma 3bis del

codice dei contratti;

COSIDERATO che tutti i comuni, esclusi i capoluoghi di Provincia, devono attrezzarsi per far fronte alle nuove disposizioni di legge e i Comuni di Mason Vicentino – Molvena e Pianezze intendono costituire il servizio mediante apposito accordo consortile che necessita di convenzione;

RITENUTO coerente ed opportuno aderire all'obbligo normativo istituendo un'unica Centrale di Committenza per l'acquisto di lavori, servizi e forniture, mediante convenzionamento con i Comuni di Mason Vicentino – Molvena e Pianezze;

VISTA la bozza di convenzione per il conferimento delle funzioni di centrale unica di committenza (CUC), ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006, da stipularsi tra i Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale sono regolati i reciproci rapporti per la gestione associata del servizio di cui trattasi;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del suddetto strumento operativo, demandando a successivi specifici accordi di servizio, la definizione degli aspetti operativi del presente convenzionamento, nonché le modalità per lo svolgimento del servizio, in modo da poter contare sulle possibili prossime interpretazioni giuridiche in merito, come circolari, pareri, ecc., che in fase attuativa saranno certamente emanati dagli organi superiori;

DATO ATTO che sono state informate le organizzazioni sindacali e la R.S.U. locale, ai sensi del vigente C.C.N.L.;

VISTO il parere del revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL modificato dall'art. 3, c. 1 lett. o, del D.L. 174/2012;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;
- l'articolo 14, commi 25-31, del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010;
- l'articolo 16, del Decreto legge 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011;
- l'articolo 33, comma 3bis del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 – Codice dei Contratti;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI favorevoli n. 10, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, la bozza di convenzione tra i Comuni di Mason Vicentino, Molvena e Pianezze per l'istituzione in forma associata della "Centrale Unica di Committenza", ai sensi dell'art. 33, comma 3 – bis, del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti, che si allega sub A) al presente provvedimento per fare parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la suddetta convenzione si compone di n. 11 articoli ed ha la durata fino al 31/12/2017 con decorrenza dalla data di sottoscrizione, prorogabile mediante manifestazione scritta di volontà dei Comuni aderenti;

3. di demandare alla Giunta Comunale la definizione delle modalità operative, gestionali ed organizzative della Centrale Unica di Committenza, mediante l'approvazione di appositi accordi di servizio;
4. di delegare il Sindaco pro-tempore ad intervenire alla stipulazione della convenzione medesima in nome e per conto del Comune;
5. di dichiarare la presente deliberazione con voti favorevoli n. 10, resi per alzata di mano e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a quanto previsto nel provvedimento stesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
DINO GIORGIO CRESTANI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA EMANUELA MERLI

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole.

Molvena, 16/12/2014

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Strapazzon Walter

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole.

Molvena, 18/12/2014

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA  
Giancarlo Quaresima

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per gg. 15 consecutivi.

Molvena, 31/12/2014

Il Responsabile del procedimento  
Cristina Galante

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Molvena,

Il Responsabile del procedimento  
Cristina Galante

---